

CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST- LAUREAM
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO

D.M. 239/1992 – D.P.R. 328/2001

TRA

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università) - Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) - con sede in Roma, Via Plinio, 44 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti;

e

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone (di seguito denominata Azienda/Ente) Partita IVA 05841790826..... con sede legale in Palermo (PA), Via del vespro n.129 – 90129, rappresentata dal Dr. Renato Lidonna, in qualità di Direttore Generale

- Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto** D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
- Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003)
- Visto** il D.M. 22 ottobre 2004 n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Viste** le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Preso Atto** che, nelle citate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A;
- Tenuto conto** conto che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy
- Vista** La Convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

- 1.1. Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale o praticantato che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell'Albo degli Psicologi (DM 239/92, DPR 328/2001, L. 170/2003);

Articolo 2

- 2.1 Ai sensi della normativa vigente, l'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e su proposta dell'Università soggetti in tirocinio professionale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.
- 2.2 Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio post-lauream.
- 2.3 Le Parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

Articolo 3

- 3.1 Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero né professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.
- 3.2 Il tirocinio professionalizzante non prevede oneri economici e finanziari né contributi previdenziali e assistenziali a favore del tirocinante né da parte dell'Azienda/Ente ospitante né da parte del soggetto promotore.

Articolo 4

- 4.1 L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 4.2 Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art.3 comma 1 – quinquies.

Articolo 5

- 5.1 L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 5.2 Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
 - a) Psicologia clinica
 - b) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 - c) Psicologia generale
 - d) Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
- 5.3 Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.

Articolo 6

- 6.1 Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
- a. il nominativo del tirocinante
 - b. il nominativo del Supervisore
 - c. il periodo di svolgimento del tirocinio
 - d. le aree relative a ciascun semestre di tirocinio
 - e. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio (distinti per i due semestri)
 - f. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - g. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
 - h. gli obblighi del tirocinante

Tale Progetto Formativo, unitamente all'Autorizzazione al Tirocinio, dovrà essere firmato dal Responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla Domanda di Tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso l'Ufficio Tirocini dell'Università.

Articolo 7

- 7.1 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo;
- 7.2 La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.
- 7.3 A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso Supervisore operi.

Articolo 8

- 8.1 Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata e firmata dal Tutor sul "Libretto-Diario di Tirocinio" rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Università;
- 8.2 Sarà compito del tirocinante consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sulle attività svolte (3-5 cartelle a semestre) controfirmata dal tutor;
- 8.3 Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la Firma del Responsabile aziendale e del Supervisore designato dall'Azienda/Ente, con l'indicazione del periodo e delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito del tirocinante consegnare tale attestato alla Segreteria Tirocini dell'Università per gli adempimenti amministrativi.

Articolo 9

- 9.1 Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva;
- 9.2 La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.
- 9.3 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del Supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- 9.4 Durante lo svolgimento del tirocinio professionale il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

9.5 Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della Sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.

Articolo 10

10.1 L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

10.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università;

10.3 L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

Articolo 11

11.1 La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni 1 ed è rinnovabile dietro richiesta scritta. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.


Data 06-08-2015

Firma per l'Università _____



Timbro

Firma per l'azienda/Ente _____



Timbro